



AUDIZIONE

**Disegno di legge di conversione del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”**

AC 1117

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI RIUNITE I AFFARI COSTITUZIONALI E V BILANCIO

Roma, 4 settembre 2018

Premessa

Il DL n. 91 del 2018 (cd. Milleproroghe 2018), approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 agosto u.s., ha già recepito alcune delle proposte di modifica formulate dall'ANCI, che rivestono carattere di indubbia importanza per gli enti locali.

Nonostante il recepimento di alcune questioni, la prima valutazione non può che essere negativa alla luce della disposizione approvata che differisce al 2020 l'efficacia delle convenzioni riguardanti i progetti finanziati a 96 Comuni e Città metropolitane, di fatto intervenendo su rapporti convenzionali in corso sulla cui base sono stati assunti oneri, effettuate gare e avviati lavori. Rimane altrettanto negativo il giudizio in ordine alla mancata attenzione alle importanti questioni poste per i Comuni medio piccoli.

Blocco delle Convenzioni cd. Bando Periferie

Per la prima volta nella storia del nostro Paese è stata adottata una misura di ampiezza nazionale, il cd. Bando Periferie a favore dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane, con l'obiettivo di realizzare interventi nelle periferie, intese come aree più disagiate, insicure e degradate delle aree urbane. Risanare, rigenerare porzioni del territorio, spazi pubblici, infrastrutture e dar vita a progetti condivisi di gestione dei beni comuni, coinvolgendo in particolare i giovani, progetti complessi capaci anche di creare occupazione.

Restituire pienamente alla comunità, contrastando il degrado e l'abbandono, spazi pubblici per innalzare il senso civico e la qualità della vita nelle nostre Città, per favorire l'aggregazione sociale, la costruzione insieme del senso di comunità, la possibilità di guardare con occhi nuovi l'ambiente intorno a noi. Idee e azioni che nascono dal dialogo con i cittadini e le associazioni e attraverso un percorso dal basso, dal territorio, che vede il comune e il sindaco protagonista e decisore responsabile di cosa è giusto fare, secondo un rapporto trasparente con i propri cittadini e l'esercizio concreto di una democrazia partecipata. Non investimenti sul territorio decisi dai Ministeri, ma proposte avanzate in autonomia dai Sindaci.

“Un rammendo composto da cantieri leggeri, interventi d'amore...l'architettura della vita associata... Le periferie sono le città che faremo, quelle che lasceremo,

che parleranno di noi... E' stato un pasticcio e valuto il pesantissimo danno. Che è anche economico... lo dico da tecnico, da vecchio progettista... prima c'è il progetto di massima, poi il definitivo, l'esecutivo, l'appalto e infine l'esecuzione. Se interrompi il processo perdi il denaro, che in questo caso è denaro pubblico... E poi c'è il danno culturale, simbolico, politico.” (Renzo Piano senatore a vita).

LA VERITA' DEI SINDACI SUL BLOCCO DEL BANDO PERIFERIE

I NUMERI

96 ENTI BENEFICIARI DIRETTI= 87 Comuni Capoluogo + 9 Città metropolitane

1.625 INTERVENTI che riguardano un totale di **326 COMUNI** e che coinvolgono **19.803.099 cittadini**

2,7 miliardi il valore complessivo degli investimenti bloccati

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La norma in oggetto prevede *“il differimento al 2020 dell’efficacia delle Convenzioni sottoscritte da 96 Comuni Capoluogo e Città metropolitane, sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo e n.72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 201, n. 232. Conseguentemente le Amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.”*

In estrema sintesi, si ricorda che l’art. 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, della legge n. 208/2015 istitutiva il cd. Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia con uno stanziamento iniziale di 500 milioni; in attuazione di tale previsione il 25 maggio 2016 è stato adottato il relativo DPCM contenente il bando che stabiliva i criteri e modalità per la presentazione, selezione e valutazione dei progetti, le modalità di presentazione delle relative domande e le procedure per la valutazione dei progetti. Successivamente il Governo decise di finanziare tutti i progetti ammessi in graduatoria, elenco pubblicato nella G.U. del gennaio 2017.

L'ampliamento della dotazione finanziaria per garantire la copertura dei progetti ritenuti ammissibili è poi avvenuto con uno stanziamento previsto dall'articolo 1 comma 140 legge n.232/2016 pari a circa 800 ml e con uno stanziamento previsto dall'articolo 1 comma 141 che regola l'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e coesione 2014/2020 sempre pari a circa 800 ml.

Pertanto, dopo la pubblicazione della graduatoria **i primi 24 Comuni e Città Metropolitane**, a concorrenza dei primi 500 milioni di finanziamento già previsti dalla legge di bilancio 2015 succitata, hanno sottoscritto le convenzioni anticipatamente rispetto ai rimanenti 96. **Si precisa che la scelta di procedere con i primi 24 enti beneficiari derivava da un mero ed obiettivo calcolo economico-finanziario:** si è proceduto allo scorrimento della graduatoria sino a copertura dei 500 ml immediatamente disponibili (ossia potevano essere meno o di più di 24 indifferentemente a seconda se vi erano più o meno Città metropolitane nei primi posti della graduatoria, essendo il finanziamento sensibilmente diverso, 40 ml per le Città metropolitane e 18 ml per i Comuni capoluoghi).

In seguito, con DPCM 29 maggio 2017 e le relative delibere CIPE n. 2 e n.72, è stato perfezionato il percorso di messa a disposizione delle risorse pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro per il finanziamento dei successivi 96 progetti.

Il **18 dicembre 2017** sono state firmate le convenzioni con i 96 soggetti beneficiari. Lo schema convenzionale prevede che **l'efficacia della convenzione decorre (termine iniziale) dalla registrazione della stessa da parte della Corte Conti.** Registrazione che è avvenuta per tutte **entro marzo 2018** .

Da marzo 2018 dunque le convenzioni hanno avuto piena ed immediata efficacia.

Va, infine, aggiunto che il cd. Bando periferie, a differenza di altri fondi statali che finanziano investimenti pubblici, la cui assegnazione di norma avviene sulla base della mera applicazione di criteri e parametri di legge, senza valutazione dei profili quantitativi dei progetti, si caratterizza per una procedura a carattere competitivo consistente nella presentazione iniziale da parte degli aspiranti di studi di fattibilità o progetti definitivi, ed ogni progetto è stato attentamente valutato verificandone la conformità ad una serie di criteri quantitativi e qualitativi.

I PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA

La norma sembra presentare profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti.

La norma si basa su presupposti giuridici e fattuali errati e fuorvianti.

Le convenzioni dei 96 beneficiari hanno già iniziato a dispiegare effetti giuridici, consistenti in impegni e obbligazioni, formalmente a decorrere dalla registrazione da parte della Corte dei Conti.

L'atto convenzionale tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e singolo Comune o Città metropolitana è un provvedimento che segue ad una procedura ad evidenza pubblica, con una graduatoria pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Non sembra legittimo sospendere unilateralmente, senza motivazione, e senza prevedere una salvaguardia dei diritti acquisiti in base al legittimo affidamento nel rapporto negoziale. Non si tratta di un ordinario fondo di finanziamento di spesa previsto dalla legge diretto agli Enti locali eventualmente revocabile o modificabile con altra norma, ma di una procedura competitiva consistente nella predisposizione di studi di fattibilità o progetti soggetti a valutazione.

In esecuzione di specifici obblighi convenzionali, tutti i beneficiari hanno avviato le procedure ad evidenza pubblica per la predisposizione dei progetti definitivi/esecutivi. Le procedure risultano concluse e, nella maggior parte dei casi, sempre in base ad obblighi convenzionali, risultano inviati i progetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si aggiunge che, in moltissimi casi, è stato segnalato all'ANCI da alcuni mesi la difficoltà di interlocuzione con la Presidenza del Consiglio in ordine al riscontro di quesiti e richieste utili per assicurare il corretto stato di avanzamento. Sempre in esecuzione degli obblighi convenzionali e a seguito dell'invio dei progetti esecutivi, molti Comuni hanno già **chiesto l'anticipazione del 20 per cento** dell'importo dovuto e ammesso a finanziamento, senza ricevere riscontro (ad es. Comune di Varese).

Va, inoltre, ricordato che molti Comuni, per il solo finanziamento delle spese iniziali di progettazione, hanno usufruito dell'apposito Fondo rotativo costituito da CDP.

Quindi, i Comuni, facendo legittimo affidamento sulla piena ed effettiva titolarità del finanziamento e dell'efficacia degli obblighi convenzionali, hanno già provveduto a bandire appalti di gara per i lavori da realizzare e in alcuni casi hanno realizzato lavori.

A titolo meramente esemplificativo, sono stati affidati a tecnici esterni incarichi di redazione di progetti esecutivi, pubblicati i bandi di gara, si stanno espletando le gare

d'appalto, in altri casi si sono già ultimati i lavori per alcuni interventi, come ad esempio Alessandria, Arezzo (lavori in corso Foro Boario, tre scuole pari a 1.131 ml), Firenze (lavori in corso per viabilità per 6 milioni, lavori per rigenerazione edifici patrimonio ERP più di 7 milioni), Forlì (lavori in corso di riqualificazione spazi pubblici più di un milione). Anci ha monitorato in queste settimane lo stato di avanzamento registrando per 39 beneficiari gare in esecuzione pari a 65 milioni, a questi si aggiungono le altre spese già sostenute.

I Comuni e le Città Metropolitane hanno dunque già sostenuto, a decorrere dalla data di efficacia delle convenzioni, spese, oneri amministrativi e gestionali, inserito nelle programmazioni triennali delle opere pubbliche tali investimenti, nei bilanci triennali le previsioni di spesa, convocate le conferenze dei servizi per l'acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni paesaggistiche, avviate procedure ad evidenza pubblica, assunto specifiche obbligazioni contrattuali.

Trattasi di una mole assai significativa di attività che la norma sembra non considerare, né la norma chiarisce e regola la condotta che i Comuni beneficiari dovrebbero porre in essere in seguito alla sospensione, soprattutto in ordine agli impegni assunti in bilancio e agli obblighi verso terzi.

Così come la norma intervenendo in via unilaterale con il differimento/sospensione dell'iter regolato sulla base di un atto convenzionale sottoscritto volontariamente dalle parti, sembra contravvenire alla stessa regola convenzionale (articolo 12) che disciplina le modalità per la sospensione e per l'eventuale successiva revoca del finanziamento, individuando tassativamente i casi e la relativa procedura.

Né è ipotizzabile che la sospensione possa consentire modifiche o revisioni dei progetti stessi, in quanto già sottoposti ai sensi di legge ad una preliminare valutazione finalizzata a verificare la conformità a requisiti formali e rispondenti ad interesse pubblico, sanzionata con la pubblicazione della graduatoria in Gazzetta ufficiale; né è possibile riaprire istruttoria o avanzare indagini tese a premiare alcuni progetti specifici.

Ciò premesso, **la norma comporta un chiaro nocumento potenzialmente foriero di responsabilità amministrative ed erariali**: un danno derivante dal ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche e dalla violazione del principio generale di legittimo affidamento.

A titolo meramente esemplificativo: si ricorda che i Comuni possono aver rinunciato ad altro finanziamento pubblico/comunitario, avendo la certezza del finanziamento in

oggetto e, paradossalmente, sono anche esclusi dalla possibilità di partecipare alla ripartizione del fondo per gli investimenti in sicurezza e manutenzione del territorio di cui all'articolo 1 comma 853 e segg. della legge di bilancio 2018, che appunto prevede la destinazione di risorse, nel triennio 2018-2020 complessivamente pari a 850 milioni di euro, ai soli Comuni non beneficiari delle risorse di cui al Programma straordinario per le periferie; il bando prevedeva inoltre, quale significativo parametro per l'assegnazione del punteggio aggiuntivo, l'inclusione nella proposta progettuale di un cofinanziamento pubblico o privato e pertanto alcuni progetti sono collegati anche ad altri finanziamenti (Rete Ferroviaria Italiana, Fondi Regionali, Provinciali, Por FESR...) per cui l'eventuale mancata realizzazione e sospensione comporterebbe anche un'ulteriore perdita di finanziamenti; gli enti possono aver programmato in conseguenza della realizzazione dell'opera altri interventi connessi e complementari; possono subire la costituzione di un debito fuori bilancio derivante dalla improvvisa e imprevedibile mancanza di copertura finanziaria delle obbligazioni già assunte; danni ulteriori possono poi derivare dal mancato rispetto della programmazione delle opere pubbliche con impatto sulla stessa programmazione con l'obbligo di modificarla, nonché di modificare il bilancio pluriennale con l'emersione di un nuovo debito causato dal blocco del finanziamento, che può alterare il saldo di pareggio di bilancio e gli stessi equilibri di parte corrente, con un aumento del debito e degli oneri finanziari a carico del Comune. In pratica il finanziamento in acconto 2018 del bando periferie concorre già al saldo 2018, a fronte di impegni verso progettisti e fornitori che in molti casi non possono essere "sospesi". Inoltre, per i Comuni che hanno contratto un mutuo con CDP per finanziare la progettazione, si determina un obbligo di restituzione dell'anticipazione in assenza del finanziamento statale originario, con una ulteriore ricaduta assai significativa sul bilancio dell'ente.

La sospensione inoltre potrebbe rendere necessari il rinnovo dei pareri della Soprintendenza ai beni paesaggistici e ambientali in quanto avendo una durata temporale (quinquennale) potrebbero scadere nel caso in cui sia stato emesso tre anni fa.

Il Governo ha motivato la bontà e correttezza della norma con diverse argomentazioni

- 1. Il Governo ha affermato che quota parte del finanziamento pari a circa 800 ml a valore dello stanziamento previsto dall'articolo 1 comma 140 della legge di**

bilancio per il 2017 è venuto meno in seguito alla pronuncia di illegittimità contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018.

Evidenziato che la registrazione delle Convenzioni da parte della Corte dei Conti, organo di controllo contabile, è avvenuta successivamente alla sentenza richiamata, si ritiene che la motivazione addotta a fondamento della sospensione non regga al riscontro di tali elementi di diritto e di fatto.

La Corte Costituzionale si limita ad esprimere un giudizio di illegittimità parziale della norma in quanto non prevede “un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale”... La Corte continua affermando che “l’intervento additivo così disposto deve quindi essere limitato alla previsione dell’intesa...”. La pronuncia si situa nel solco di una consolidatissima giurisprudenza costituzionale che ha elaborato il principio di leale e reciproca collaborazione fra i livelli di governo costitutivi della Repubblica quale regola orientativa delle relazioni istituzionali ed integrativa del disposto costituzionale, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione. Ciò richiamato – e considerato che non è pacifico che il settore finanziato con il Programma del Bando periferie rientri nelle competenze regionali – il vizio è comunque sanabile, come indicato dalla stessa Corte, attraverso l’immediata acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata. Alla luce di ciò, il Presidente dell’ANCI con lettera del 9 agosto ha chiesto l’iscrizione all’ordine del giorno della prima Conferenza Unificata utile, come peraltro già fatto in ordine ad altri dpcm di riparto di risorse a valere sulla medesima norma oggetto di pronuncia di incostituzionalità parziale.

Sul punto si aggiunge infine che la stessa norma in oggetto prevede al comma 1 la necessità di acquisire l’intesa fra lo Stato e gli enti territoriali, confermando la sanabilità del vizio e salvaguardando a priori i settori di intervento che coinvolgono diritti di base inalienabili, quali la sicurezza e la salute.

Infine, sul piano strettamente fattuale, si ricorda che si tratta di quota parte dell’intero finanziamento e che sulla base delle regole convenzionali i beneficiari hanno diritto a percentuali limitate di anticipazioni del finanziamento che non comportano problemi immediati di copertura nel bilancio statale.

2. Il Governo ha motivato sostenendo che si toglie a 96 Comuni per dare a tutti i Comuni.

Anche questa motivazione appare infondata.

Si ricorda che la norma introdotta dal Governo stabilisce (co. 3) che “gli effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto derivante dal comma 2, quantificati in 140 ml di euro per l’anno 2018, 320 ml per l’anno 2019, 350 ml di euro per l’anno 2020 e 220 ml di euro per l’anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 4”. Tale fondo viene destinato (co. 4) a “favorire gli investimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti”.

In sostanza, a fronte delle sentenze della Corte Costituzionale che considerano illegittimi i vincoli all’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli Enti locali (sentenze n. 247 del 2017 e n.101 del 2018), il Governo ha ritenuto di imporre una sorta di “scambio” tra risorse statali già stanziare e messe a disposizione dei Comuni per autonome politiche di investimento e sviluppo del Paese e la prospettiva, peraltro dovuta per sentenza, dell’abbandono del saldo di competenza e di qualsiasi altro vincolo diretto sull’utilizzo degli avanzi di tutti gli enti territoriali.

Le due questioni sono nettamente e logicamente separate e ogni collegamento è del tutto arbitrario e fuorviante. Il cd. Bando periferie è finanziato da risorse statali, mentre gli avanzi sono risorse proprie dei Comuni, come finalmente riconosciuto dalla Corte Costituzionale. Il risultato immediato è quindi solo meno risorse per i Comuni, su un argomento critico e di importanza nazionale quale è la questione delle periferie urbane.

Lo sblocco degli avanzi, un obbligo che segue le sentenze della Corte, che va adempiuto e su cui Anci, Ministero dell’Economia e RGS lavorano da tempo, interessa una platea di Comuni ampia e disomogenea. Riguarda un ammontare di risorse molto significativo il cui utilizzo negli anni è incerto in quanto dipendente da aspetti non solo finanziari (progettazione, iter degli interventi, ecc.), mentre è certo che da otto anni ormai i Comuni apportano alla finanza pubblica un forte contributo attraverso ingenti avanzi annuali (tra i 3 e i 6 miliardi di euro), anche prescindendo dalle regole finanziarie via via adottate. Con la norma inserita nel “milleproroghe” si sancisce un collegamento ingiustificato e punitivo nei confronti di 96 città, che – sulla base di regole certe e già definite con contratti appositi – hanno avviato importanti interventi contando su risorse che in molti casi non possono essere sostituite con mezzi propri. Quei progetti rischiano quindi di essere semplicemente abbandonati, senza che l’ipotesi di “liberazione” dell’utilizzo degli avanzi possa apportare alcun beneficio a questi enti. La norma deve essere quindi eliminata, ricercando in altre fonti le risorse eventualmente necessarie per assicurare

copertura finanziaria all'obbligo di abbandonare definitivamente i vincoli straordinari sulla gestione finanziaria degli Enti locali e per impostare su basi di fiducia reciproca il confronto sulla manovra 2019.

3. Il Governo ha affermato che molti progetti dei Comuni assegnatari non erano validi

Sembra trattarsi di una valutazione più politica che istituzionale e che non può costituire una legittima motivazione alla sospensione della misura (sospensione che peraltro risulta esplicitamente disciplinata nello schema convenzionale e ovviamente legata a casi tassativi che nel concreto non risultano essersi verificati per nessuno dei 96 beneficiari). Si ribadisce che tutti i progetti sono stati oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione e la relativa graduatoria pubblicata in G.U. come tutte le graduatorie è stata stilata sulla base di criteri oggettivi fissati dal bando di carattere quantitativo e qualitativo e tutti i progetti dichiarati ammissibili presentano i requisiti previsti dalla legge e dagli atti attuativi. Sostenere la sussistenza di progetti virtuosi e progetti meno virtuosi, ricordando la distinzione tra i primi 24 e i restanti 96 è improprio, in quanto tale distinzione è stata determinata esclusivamente sulla base dello scorrimento della graduatoria sino a capienza dei primi 500 milioni. Per rendere più chiaro quanto detto, se fra i primi 24 progetti rientranti nella capienza finanziaria ci fossero state più Città metropolitane che godono di un finanziamento di 40 ml, appare matematico che i primi sarebbero stati di meno e viceversa.

Conclusioni

Alla luce delle osservazioni esposte, l'ANCI chiede l'abrogazione dei commi 2, 3 dell'articolo 13 del decreto.

Qualora il Governo e la maggioranza in Parlamento ritenesse di non accogliere tale richiesta, considerato il palese e chiaro pregiudizio arrecato ai Comuni e alle Città metropolitane, pare sussistere la possibilità per i 96 beneficiari di attivare ogni iniziativa per far valere responsabilità di carattere amministrativo ed erariale rispetto alla violazione delle regole convenzionali sulla cui base i beneficiari hanno assunto impegni, obbligazioni, sottoscritto contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché promuovere la questione di illegittimità costituzionale.

I profili che possono essere oggetto di censura davanti al giudice sono di varia natura.

Una censura di illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, di leale e reciproca collaborazione fra i soggetti costitutivi della Repubblica e del principio di equiordinazione sancito dall'articolo 114 della Costituzione, nonché di lesione degli articoli 5 e 119 della Costituzione.

Si potrebbe agire nell'immediato davanti al giudice amministrativo chiedendo l'esecuzione delle Convenzioni evidenziando questi ed altri profili, derivanti anche dalle specificità dei diversi progetti, e chiedendo anche l'adozione di un provvedimento d'urgenza di sospensione dell'applicazione della norma.

Per quanto riguarda la promozione del giudizio davanti la Corte Costituzionale, oltre alla via incidentale, si potrà promuovere in via principale attraverso il Consiglio delle autonomie locali la questione di illegittimità costituzionale chiedendo al Presidente di Regione di sollevare la questione.

Semplificazioni Piccoli Comuni

L'ANCI chiede da tempo – tra le questioni urgenti – l'approvazione di norme finalizzate alla massima semplificazione degli adempimenti e abrogazione di oneri procedurali, soprattutto per i Piccoli Comuni.

Se ne ribadisce, anche in questa sede, l'improcrastinabilità di tali misure e se ne ripropongono alcune di massime importanza quali il rinvio del bilancio consolidato al 2019 e della disciplina della contabilità economico-patrimoniale. Soprattutto, ai fini di una ridefinizione di un percorso di revisione organica della disciplina ordinamentale in materia, si chiede una proroga del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di gestione associata delle funzioni dei Piccoli Comuni e la costituzione di un Tavolo tecnico istituzionale presso la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali.

Modifiche al contributo per gli investimenti dei Comuni

Collegata al tema dei Comuni piccoli e medi, vi è la richiesta di proroga dei termini (la prossima scadenza è fissata al **20 settembre** p.v.) e la semplificazione delle modalità di accesso alle risorse del fondo per investimenti di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018.

Proroga termini alienazioni società partecipate

Va prorogato il termine del 30 settembre previsto dal decreto legislativo n. 175/2016 e ssmii per le alienazioni delle partecipazioni in società partecipate previste nel piano straordinario di razionalizzazione dello scorso anno al fine di allineare i tempi con il nuovo piano annuale e agevolare il monitoraggio degli esiti della riforma. L'emendamento peraltro risulta già approvato dai verbali della 1^a Commissione del Senato ma non è nel testo trasmesso alla Camera.

Ulteriori questioni urgenti

Tra le altre questioni urgenti di fondamentale importanza si segnalano inoltre: proroga termini di completamento dei PRiU di cui al D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 9 settembre 2015; proroga del termine per gli affidamenti del servizio di trasporto pubblico locale con gara al fine di rendere la riforma sulle società partecipate organica e attuabile in ogni settore d'interesse degli Enti locali, senza dover subire decurtazione di fondi e sanzioni; revisione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini nell'approvazione del bilancio consolidato ovvero mancato invio dei relativi dati alla BDAP che consentirebbe assunzioni a tempo determinato almeno in settori particolarmente critici quali scuola e vigilanza urbana.